



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in particolare l'articolo 24, comma 6;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);
- VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005 – 2007;
- RAVVISATA** la necessità di indire concorsi “interni”, per titoli, per l'ammissione alla ulteriore ferma annuale di cui all'articolo 24, comma 6, lettera a), del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, di 42 ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri provenienti dal 1° corso A.U.F.P. dell'Arma stessa, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonchè in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri;

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. Sono indetti per l'anno 2005 i sottoindicati concorsi “interni”, per titoli, per l'ammissione alla ulteriore ferma di anni uno di **42** ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri:
 - a. concorso per l'ammissione alla ulteriore ferma di anni uno di **27** (ventisette) sottotenenti in

ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'Arma stessa;

- b. concorso per l'ammissione alla ulteriore ferma di anni uno di **15** (quindici) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.), dell'Arma stessa ripartiti per le specialità di seguito indicate:
 - **4** (quattro) per la specialità amministrazione;
 - **7** (sette) per la specialità medicina;
 - **2** (due) per la specialità veterinaria;
 - **2** (due) per la specialità telematica.
2. Gli ufficiali, qualora in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili in ciascun concorso e specialità di cui al precedente comma 1, saranno ammessi direttamente all'ulteriore ferma di anni uno non rinnovabile, semprechè in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il bando nella parte relativa ad uno o entrambi i concorsi di cui al precedente comma 1, di modificare, fino alla data di approvazione della rispettiva graduatoria di merito, il numero dei posti per esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., possono partecipare, per il ruolo e per la specialità di appartenenza, esclusivamente gli ufficiali in ferma prefissata in servizio provenienti dal 1° corso A.U.F.P., ausiliari, rispettivamente, del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, semprechè dalla loro documentazione caratteristica risulti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicato nel successivo articolo 3, comma 1, non abbiano mai riportato in schede valutative la qualifica finale inferiore a “nella media” ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Gli ufficiali di cui sopra, inoltre, non devono essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né devono trovarsi in situazioni incompatibili con la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
3. L'ammissione dei vincitori del concorso all'ulteriore ferma di anni uno è comunque subordinata al riconoscimento che i medesimi siano ancora in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e si siano astenuti dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 e mantenuti fino all'ammissione all'ulteriore ferma annuale.

Articolo 3

Domande di partecipazione e termini di scadenza

1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice ed in conformità all'allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere presentate ai Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza ed indirizzate al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali – presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma – a pena di decadenza, **entro il 30 agosto 2005**.
2. L'ufficiale dovrà dichiarare nella domanda:
 - dati anagrafici;

- data e luogo di nascita;
 - il corso AUFPP, ruolo ed eventuale specialità di appartenenza;
 - il Reparto/Ente presso cui presta servizio;
 - a conferma della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al 1° corso A.U.F.P. dell'Arma dei carabinieri, di non aver riportato condanne penali o applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso di sopravvenuta variazione della propria posizione giudiziaria dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
 - l'eventuale possesso di titoli di merito, non risultanti dalla documentazione caratteristica, ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 6, fornendo tutte le indicazioni necessarie all'Amministrazione per esperire i previsti controlli;
 - l'eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza di cui all'Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - di aver preso visione del bando di concorso e di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.
3. L'ufficiale dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma. La mancanza di sottoscrizione comporterà la non ammissione al concorso.
4. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà richiedere la regolarizzazione delle domande, che sottoscritte e prodotte nei termini indicati al precedente comma 1, dovessero risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello allegato al presente decreto.

Articolo 4

Doveri dei Reparti / Enti di appartenenza

1. I Comandi dei Reparti/Enti che riceveranno le domande di partecipazione dovranno indicare in calce alle medesime la data di presentazione a l'avvenuta assunzione a protocollo ed inviarle, a mezzo corriere, tassativamente *entro il terzo giorno lavorativo dalla data di ricezione*, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - Roma.
Le suddette domande dovranno, in ogni caso, essere anticipate a mezzo fax, al numero n. 06/80983906, ovvero via e-mail all'indirizzo *cgcnsrreco1sz@carabinieri.it*.
2. I Comandi medesimi dovranno altresì trasmettere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, unitamente alle domande, o al più tardi entro il 10 settembre 2005, i seguenti documenti:
 - copia conforme all'originale del libretto personale, comprensivo del Modello n.8 (quadro punizioni) anche se negativo, aggiornato e chiuso alla data del termine di scadenza per la presentazione delle domande;
 - copia dello stato di servizio, aggiornato alla predetta data;
 - attestazione e dichiarazione di completezza della documentazione matricolare e caratteristica.
3. Il mancato inoltro della domanda e della documentazione nei termini sopraindicati potrà determinare la non ammissione dell'ufficiale al concorso.
4. I Comandi, ricevuta dalla Direzione Generale per il personale militare la comunicazione dell'esito dei concorsi, provvederanno ad informare immediatamente gli interessati.

Articolo 5
Commissione valutatrice

1. Con successivo decreto dirigenziale sarà nominata una Commissione unica per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie di merito di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, distinte, quello riservato agli ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, per specialità.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, sarà composta da:
 - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello, presidente;
 - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri;
 - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di voto.

Articolo 6
Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie finali

1. La Commissione di cui al precedente articolo 5 provvederà a valutare i titoli degli ufficiali, semprechè conseguiti dopo la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, avendo a disposizione per ciascuno fino ad un massimo di 100 punti così ripartiti:
 - a. **per le qualità fisiche, morali e di carattere** risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica: fino ad un massimo di 20 punti;
 - b. **per le qualità intellettuali e culturali** risultanti dalla documentazione caratteristica: fino ad un massimo di 17 punti;
per quelle desumibili dalla documentazione matricolare, dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali nella domanda di partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente allegati alla medesima (conseguimento titoli di studio aggiuntivi/abilitazioni professionali, conoscenza di lingue straniere, etc.): fino ad un massimo di punti 3.
 - c. **per le qualità professionali** risultanti dalla documentazione caratteristica: fino ad un massimo di 47 punti;
per quelle desumibili dalla documentazione matricolare, dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali nella domanda di partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente allegati dagli interessati alla stessa (ricompense, risultati di corsi, etc.): fino ad un massimo di punti 3.
 - d. **anzianità relativa**, determinata dalla media del punteggio della graduatoria finale di ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata e di quello conseguito al termine del corso formativo stesso: fino ad un massimo di 10 punti;

Articolo 7
Graduatorie di merito, ammissioni e rinunce.

1. In ciascuno dei concorsi e delle specialità di cui al precedente articolo 1, comma 1, la Commissione valutatrice procederà alla formazione di distinte graduatorie di merito, sulla base dei punteggi riportati da ciascun ufficiale nei complessi di elementi e con le modalità di cui al precedente articolo 6.
2. Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto dirigenziale. A parità di merito, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it.
4. Gli ufficiali compresi nel numero dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi e delle specialità di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori ed ammessi all'ulteriore

ferma di anni uno, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento della ferma di trenta mesi.

5. In ciascun concorso, in caso di rinuncia di vincitori all'ammissione all'ulteriore ferma di anni uno, la Direzione Generale per il personale militare potrà procedere a ricoprire i posti resisi disponibili secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito di ciascun concorso o specialità.
6. In ciascun concorso posti eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli dei concorsi successivi o del concorso parallelo, ovvero di altra specialità, anche nel medesimo concorso, secondo le esigenze dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 8

Accertamento dei requisiti

1. La Direzione Generale per il personale militare, tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dagli ufficiali risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'ufficiale dichiarante decadrà dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Articolo 9

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il personale militare può in ogni momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, l'ufficiale che venisse ritenuto non in possesso dei requisiti di partecipazione, nonchè prosciogliere il medesimo dall'ulteriore ferma annuale contratta, qualora il difetto dei requisiti risultasse dopo l'ammissione a detta ulteriore ferma.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'ammissione alla ulteriore ferma annuale, per le finalità inerenti alla gestione della prosecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica dell'ufficiale, nonchè, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'ufficiale gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato

Roma, 2 agosto 2005

Amm Sq Mario LUCIDI

ALLEGATO "A"
(articolo 3 del bando)

Fac simile della domanda di partecipazione al concorso
(in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello)

**AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
PRESSO IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
VIALE TOR DI QUINTO N. 119 - 00191 ROMA**

Il sottoscritto _____,
sottotenente/tenente (1) CC in f.p., ausiliario del Ruolo _____ (2)
, specialità (2) _____, nato a
_____, provincia di _____,
il ___/___/_____, proveniente dal 1° Corso A.U.F.P., in servizio presso
_____ dal
___/___/_____, chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di _____
sottotenenti/tenenti in f.p., ausiliari del ruolo _____ (2), specialità (2)
_____, all'ulteriore ferma di anni uno a decorrere dal giorno
successivo a quello del compimento della ferma di trenta mesi.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivargli da dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a conferma di quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al 1° corso A.U.F.P. dell'Arma dei carabinieri, di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. (3)

Si impegna, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;

- di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell'articolo 6 del bando:

_____;

- di aver preso visione del bando di concorso e di accettare senza riserve quanto in esso stabilito;
- di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado _____
_____, conseguito il ___/___/_____ con il voto di _____ presso
_____ (4);

- di essere in possesso della laurea specialistica in _____
(durata legale del corso anni _____), conseguita il ____/____/____ con il voto di _____
presso l'Università di _____ (4);
- di allegare alla presente n. _____ dichiarazione/i sostitutiva/e dei titoli valutabili ai sensi
dell'articolo 6 del bando (5):

_____, _____
(località) (data)

Firma. _____
(per esteso, grado, cognome e nome leggibili)

A CURA DEL COMANDO DI APPARTENENZA

Timbro lineare dell'Ente

Per presa visione delle norme di cui all'articolo 4 del bando di concorso.

Domanda presentata in data _____ prot. n. _____, trasmessa al
C.N.S.R. in data _____ con prot. n. _____

(Firma del Comandante e timbro tondo)

NOTE:

- (1) Depennare la voce che non interessa.
- (2) Quello di appartenenza. Indicare la specialità solo se del ruolo tecnico - logistico.
- (3) In caso di mutamento sopravvenuto della posizione giudiziaria, indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
- (4) Da compilarsi ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 6 del bando, solo qualora il titolo di studio sia posseduto in aggiunta a quello richiesto per la partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi AAFP.
- (5) Fornire le indicazioni complete ed esaurienti per consentire all'Amministrazione di esperire i previsti controlli.

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie di cui all'articolo 7 del presente decreto, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
 - a. insigniti di medaglia al valor militare;
 - b. orfani di guerra;
 - c. orfani di caduti per fatto di guerra;
 - d. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e. provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e della Marina;
 - f. feriti in combattimento;
 - g. capi di famiglia numerosa;
 - h. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - i. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - j. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - k. i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - l. i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - m. i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - n. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - o. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
 - p. coniugati e non con riguardo al numero di figli a carico;
 - q. militari volontari nelle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
 - dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;
 - dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche.
3. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
4. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. (1)

NOTA:

- (1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di uno o più titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.